



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 30-06-2021

Cod. Ente: 11008

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato in videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 7 aprile 2020, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020. Risultano presenti/assenti i Signori:

	P/A	
ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI	Presente in videoconferenza	
GIUSEPPE FRANCHINI	Presente in videoconferenza	
FRANCA PELLIZZARI	Presente in videoconferenza	
GIUSEPPE ADAMINO	Presente in videoconferenza	
RICCARDO PALEARI	Presente in videoconferenza	
CRISTINA BIANCHI	Presente in videoconferenza	
FILOMENA SCALISE	Presente in videoconferenza	
ALBERTO ANTONINO AIELLO	Presente in videoconferenza	
SIMONA LA LICATA	Assente	
ALBERTO GRISI	Presente in videoconferenza	
PAOLA GREGATO	Presente in videoconferenza	
CARLO COLOMBO	Presente in videoconferenza	
LUCA ZITA	Presente in videoconferenza	
TOTALI	Presenti 12	Assenti 1

Assiste in collegamento da remoto il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, Dott.ssa Marzo Miriam, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il SINDACO, Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri comunali sono registrati su supporto informatico depositato in Segreteria, agli atti del Comune di Lesmo, a disposizione dei Consiglieri che, ove lo volessero, potranno richiederne copia integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VERIFICATO che il D.lgs. 116/2020 di attuazione della direttiva UE 2018/851 ha modificato diverse disposizioni del D.lgs. 154/2006 in materia di gestione dei rifiuti che impattano sul regime di prelievo tributario e sul servizio rifiuti in quanto:

- a) sono state riviste le definizioni e la classificazione dei rifiuti;
- b) è stato soppresso il potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
- c) viene data la possibilità alle utenze non domestiche di sottrarsi al servizio in privativa comunale e fruire del servizio offerto da operatore privato abilitato;

DATO ATTO che ai sensi della normativa sopra richiamata a partire dal corrente anno si è delineato un nuovo quadro di riferimento così sintetizzabile:

- a) non rientrano più nel novero dei rifiuti urbani (in quanto non più assimilabili) e sono quindi sottratti a tassazione, i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e i rifiuti prodotti dalle attività industriali con capannoni di produzione;
- b) le attività industriali sono escluse (ai sensi dell'allegato L-quinquies al D.lgs. 116/2020) dai soggetti che producono rifiuti urbani per cui restano produttori di soli rifiuti speciali. Tuttavia l'articolo 184 del D.lgs. 154/2006 definisce come speciali i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui le attività industriali producono sia rifiuti urbani che speciali. Ciò comporta che le superfici dove si svolge la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi su rifiuti (comprese i magazzini di materie prime e merci collegati alla attività produttiva), mentre sono soggette a tassazione le superfici diverse come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non collegati alle attività produttive;
- c) le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che decidono di conferirli al di fuori del servizio pubblico (mediante opzione da esercitare per una durata non inferiore a 5 anni) e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa);

VISTO l'art. 30, c.5, del d.l. 41/2021 (c.d. *decreto sostegni*), convertito in legge n. 69/2021, secondo cui limitatamente all'anno 2021 in deroga all'art. 169 della legge n. 296/06 e all'art. 53, c.16, della legge n. 388/2000 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. La stessa norma precisa che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, c.10, del d.lgs. 152/2006 (di avvalersi per il conferimento dei rifiuti di un operatore privato anziché del servizio pubblico) deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

VISTI i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la transizione ecologica in data 25/05/2021 secondo cui se nei termini perentori sopra indicati (30 maggio 2021 e 30 giugno di ogni anno) non viene effettuata alcuna comunicazione si può ritenere confermata la volontà delle utenze non domestiche di avvalersi del servizio pubblico ricadendo nel perimetro pubblico con conseguente applicazione della Tari. Viene, inoltre, precisato

che: a) l'utente ha la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento; b) in merito alla durata quinquennale del vincolo (privato/pubblico) è sempre possibile il rientro nel perimetro pubblico previa espressa comunicazione al Comune o al gestore del servizio pubblico;

VISTA la circolare del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 37259 del 12/04/2021 con cui vengono forniti chiarimenti sulle problematiche connesse all'applicazione della TARI a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 116/2020 e viene chiarito, in particolare, che:

- a) le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della TARI, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- b) continua, invece, ad applicarsi la TARI sia per la quota fissa che per quella variabile per le superfici produttive di rifiuti urbani come ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
- c) per i soggetti che decidono di avvalersi di un operatore privato rimane l'obbligo di versare la parte fissa della TARI calcolata sui servizi indivisibili;
- d) resta sempre possibile ai sensi dell'art. 1, c.649, della legge n. 147/2013 la possibilità di ridurre la quota variabile della TARI in proporzione alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

VISTO l'art. 6 del d.l. 73/2021 (c.d. *decreto sostegni bis*) attraverso il quale in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai Comuni in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del decreto del MEF di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1/04/2021;

DATO ATTO che in attesa dell'emanazione del citato decreto l'IFEL ha pubblicato sul proprio sito internet una stima dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni per la concessione di agevolazioni TARI alle utenze non domestiche, pari nel caso del Comune di Lesmo ad euro 40.820,00.

CONSIDERATO che l'art. 6, c.3, del d.l. 73/2021 prevede che i Comuni possono concedere riduzioni della TARI ai soggetti sopra richiamati anche in misura superiore alle risorse assegnate utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 nell'ambito del fondo funzioni fondamentali e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033 del 1/04/2021;

DATO ATTO che per il Comune di Lesmo le risorse assegnate nel 2020, nell'ambito del fondo funzioni fondamentali, per far fronte al minor gettito TARI conseguente all'emergenza epidemiologica e non utilizzate sono pari ad euro 20.739,00 (euro 71.239,00 risorse assegnate – euro 50.500,00 risorse utilizzate per agevolazioni Covid);

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e

regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RITENUTO opportuno, pertanto, per il 2021 prevedere agevolazioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizione di esercizio conseguenti a provvedimenti governativi emessi per contrastare il diffondersi della pandemia, ai sensi dell'art. 1, c.660, della legge n. 147/2013, introducendo l'art. 41 bis del regolamento comunale per l'applicazione della Tari di cui alla delibera di C.C. n.9 del 08.05.2014 nel testo seguente: "Art. 41 bis – AGEVOLAZIONI COVID – UTENZE NON DOMESTICHE – Per l'anno 2021 *in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 95% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-27-28*"

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RAMMENTATO che le predette riduzioni tariffarie comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in euro 61.559,00 e che con successiva variazione di bilancio si procederà ad iscrivere uno stanziamento di pari importo ad apposito capitolo della sezione spesa al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibili alla previsione dell'art. 1, c.660, della legge n. 147/2013;

DATO ATTO che tale maggiore spesa verrà finanziata per euro 20.739,00 utilizzando le risorse assegnate nel 2020, di cui al d.m. 59033/21 e non utilizzate, e per la differenza utilizzando le risorse in fase di assegnazione nel 2021 di cui all'art. 6, c.3, del d.l. 73/2021;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzate a contenere l'epidemia da Covid-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*" nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*"

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 54, c.2, del vigente regolamento TARI il versamento del tributo andrebbe effettuato in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre e che la proroga dei termini di fissazioni delle tariffe rende necessario prorogare tali scadenze rispettivamente al 30 settembre 2021 per la prima rata e confermare al 16 dicembre 2021 il termine per il pagamento della seconda rata.

DATO ATTO che, quindi, è necessario procedere ai sensi della normativa sopra richiamata all'approvazione del Piano finanziario per la gestione dei rifiuti e alle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, secondo il quale:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario dei rifiuti, secondo quanto previsto dal MTR (*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021*) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico e finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da: a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- il piano finanziario è sottoposto a procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni presenti nel piano e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- il piano validato viene approvato dall'Ente competente e trasmesso ad Arera che verificata la coerenza regolatoria dell'atto lo approva. Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

TENUTO CONTO che per il territorio del comune di Lesmo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal comune medesimo;

CONSIDERATO che per il Comune di Lesmo il "soggetto gestore", cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF (Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti) è la soc. CEM AMBIENTE Spa a cui i servizi di gestione sono stati affidati con deliberazione consiliare n. 19 del 29/09/2016 ;

DATO ATTO che CEM AMBIENTE spa in quanto "soggetto gestore" si è occupato della redazione del Piano Economico Finanziario 2021 integrando i propri costi con i costi del Comune e lo ha trasmesso in data 31/05/2021 (prot. 8728) corredato dalla Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante;

VERIFICATO che all'interno del nostro ente manca una unità organizzativa che abbia le dovute competenze per procedere alla validazione del PEF 2021, questo servizio è stato affidato alla società Paragon Business Advisors Srl di Zola Predosa codice fiscale 07742550960 società che possiede i dovuti requisiti di terzietà rispetto all'ente gestore;

VISTO il certificato di validazione rilasciato dalla società Paragon Business Advisors Srl in data 14.06.2021 (prot.1793) e allegato alla presente deliberazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto da CEM AMBIENTE spa secondo il MTR;

VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentate (Sindaco) del Comune di Lesmo attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti 2021 espone:

a) un totale di costi efficienti MTR 2021 pari ad euro 1.141.425,00,00 (calcolato sulla base dei costi relativi al 2019), di cui 901.517,00 relativi al Gestore (Cem Ambiente spa) ed euro 239,908,00 relativi al Comune;

b) un limite massimo di crescita tariffario per il 2021 pari ad euro 967.935,00 calcolato applicando l'incremento percentuale previsto del 2,80% al Piano economico finanziario dei rifiuti 2019 pari ad euro 941.571,00 ($941.571,00 + 2,80\% = 967.935,00$);

VERIFICATO che al sopra citato limite massimo di crescita, ai sensi dell'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA vanno sottratte complessivamente euro 10.796,00 riferiti alle seguenti entrate:

a) contributo MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 248/07, pari nel caso di Lesmo ad euro 4.689,00;

b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, pari nel caso di Lesmo ad euro 6.107,00;

c) entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ricomprese nel caso di Lesmo alla precedente lettera b);

DATO ATTO che, quindi, sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2021 da utilizzare per la determinazione delle tariffe è pari ad euro 957.139,00, ($967.935,00 - 10.796,00$) così distinti euro 387.567,73 di costi fissi ed euro 569.571,27 di costi variabili;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che i sopra indicati costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola

utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto da parte delle utenze non domestiche pari al 24,26% del totale della produzione di rifiuti prevista (come indicato nell'allegato prospetto B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), determinando quindi per differenza anche la potenzialità da parte delle utenze domestiche a produrre rifiuti pari al 75,74%;

RILEVATO, quindi, che ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle risultanze della banca dati al 17/06/2021 con le percentuali sopra indicate si determinano le tariffe TARI da applicare con decorrenza 1/01/2021 riportate nell'allegato prospetto B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO, infine, l'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019 secondo cui con riferimento all'anno 2021 l'Ente territorialmente competente trasmette il PEF all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lettera b) punto 7, del d.lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Grisi, Gregato, Colombo, Zita), acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per appello nominale;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) 2021 per la gestione del servizio rifiuti come redatto dal gestore Cem Ambiente spa e validato dalla società Paragon Business Advisors Srl, completo di relazione e dichiarazioni di veridicità, allegato alla presente deliberazione sub. A) quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti 2021 espone:
 - a) un totale di costi efficienti MTR 2021 pari ad euro 1.141.425,00 (calcolato sulla base dei costi relativi al 2019), di cui 901.517,00 relativi al Gestore (Cem Ambiente spa) ed euro 239.908,00 relativi al Comune;
 - b) un limite massimo di crescita tariffario per il 2021 pari ad euro 967.935,00 calcolato applicando l'incremento percentuale previsto del 2,80% al Piano economico finanziario dei rifiuti 2019 pari ad euro 941.571,00 ($941.571,00 + 2,80\% = 967.935,00$);
- 4) di dare atto, come indicato in premessa, che il limite tariffario 2021 al netto delle entrate previste dall'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA è pari ad euro 957.139,00;
- 5) di stabilire che le tariffe della TARI 2021 sono quelle riportate nell'allegato prospetto B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che le stesse sono state determinate ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche (75,72) e non domestiche (24,28) sulla base delle risultanze della banca dati tributaria aggiornata al 17/06/2021;
- 6) di introdurre l'art. 41 BIS al regolamento comunale per l'applicazione della Tari di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 08.05.2014 nel testo seguente: *“Art. 41 BIS – AGEVOLAZIONI COVID – UTENZE NON DOMESTICHE – Per l'anno 2021 in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 95% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-27-28”*

- 7) di applicare per l'anno 2021, in attuazione dell'art 49 quater del regolamento TARI, così come integrato dalla presente deliberazione, una riduzione pari al 95% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-27-28, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 61.559,00 è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. 1258 del bilancio di previsione 2021 ed è finanziata per euro 20.739,00 dai fondi di cui al d.m. 59033/2021 non utilizzati nel 2020 e per la differenza dai fondi di cui all'art. 6 del d.l. 73/2021.
- 9) Di determinare quali scadenze per il pagamento della TARI 2021 il 30 settembre 2021 per il pagamento della prima rata e il 16 dicembre 2021 per il pagamento della seconda rata.
- 10) di trasmettere ad Arera ai sensi dell'art. 8 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto il PEF 2020 della gestione rifiuti con i relativi allegati.
- 11) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Allegati:

- A) Piano finanziario
- B) Tariffe TARI 2021

COMUNE DI LESMO

Provincia di Monza e della Brianza

Allegato alla delibera
di Giunta Comunale
N. 13 del 30-06-2021

T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 49

PARERE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: "Favorevole"

Addi, 23-06-2021

F.to Antonella Sironi
Firma

Parere in ordine alla regolarità contabile: "Favorevole"

Addi, 23-06-2021

F.to Antonella Sironi
Firma

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta.

IL SINDACO
f.to Roberto Edoardo Antonioli

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott.ssa Marzo Miriam

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell'incaricato alla pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01-07-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al giorno 16-07-2021

Lesmo, li, 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott.ssa Marzo Miriam

Copia conforme all'originale.

addi 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott.ssa Marzo Miriam
